

Istituto Comprensivo Statale "LEONARDO DA VINCI"



PEC: piic817001@pec.istruzione.it - e-mail: piic817001@istruzione.it -
www.scuolacastelfrancodisotto.gov.it



REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO PER ESAMI DI IDONEITA' NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Istruzione parentale: aspetti normativi e operativi

Istruzione parentale

Nella presente informativa si utilizza l'espressione "istruzione parentale" nella consapevolezza che sono in uso diverse modalità per indicare questo tipo di istruzione scuola familiare, educazione e istruzione parentale, come anche termini anglosassoni quali *homeschooling* o *home education*. Tutte queste espressioni indicano la scelta della famiglia di provvedere direttamente all'educazione delle/dei proprie/i figlie/figli. Questo può avvenire anche in luoghi diversi dall'abitazione, con persone "scelte" dagli Esercenti la responsabilità genitoriale/Tutori/Affidatari e anche in gruppi di ragazze/i.

Principali norme di riferimento di tale istituto

- Costituzione Italiana: artt. 30-33-34;
 - D.Lgs. 497/1994, art. 111 e seguenti;
 - O.M. 90/2001 artt. 4, 6, 8;
 - D.Lgs. 59/2004 artt. 8 comma 4 e 11 commi 5 e 6;
 - D.Lgs. 76/2005 art. 1 commi 4 e 5;
 - Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - C.M. 93 prot.2471/Dip./segr.del 23-12-2005;
 - C.M. 35 del 26-03-2010;
 - C.M. 27 del 5/4/2011;
 - C.M. 110 del 29-12-2011; e successive CC.MM. annuali sulle Iscrizioni (C.M. 48/2012 – C.M. 51/2014);
 - D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 62;
 - D.M. n.5 - 08/02/2021;
 - O.M. n. 52 - 3 marzo 2021.

Obbligo d'istruzione

L'obbligo d'istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.

I dieci anni dell'obbligo sono parte della formazione aperta a tutte/i e si collocano nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione che, come è noto ex art. 1 comma 622, L. 296/2006 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), prevede che: *L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di*

una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età [omissis]. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni [omissis]. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008.

L'art. 1 comma 4 del D.Lgs. 76/2005 (*Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione a norma dell'art. 2 comma 1 lettera c) della L. 53/2003*) prevede che *I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne le capacità tecnica o economica e darne comunicazione **anno per anno** alla competente autorità che provvede agli opportuni controlli.*

Modalità di assolvimento

Il momento dell'iscrizione assume un significato particolare e si perfeziona con la frequenza scolastica. L'obbligo alla frequenza può essere assolto non solo nelle scuole statali e paritarie, ma anche attraverso "l'istruzione familiare". Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 62/2017, *in caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.* Inoltre, tutte/i le/gli obbligate/i sono tenute/i a sostenere l'Esame di Stato a conclusione del Primo Ciclo di Istruzione.

Pertanto, coloro che intendano provvedere in proprio all'istruzione delle/dei minori soggetti all'obbligo devono rilasciare al Dirigente della scuola del territorio di residenza un'apposita dichiarazione – da rinnovare anno per anno – di possedere "la capacità tecnica o economica" per provvedervi (art. 1, comma 4 D.Lgs. 76/2005).

Il Dirigente medesimo ha l'onere di accertare la fondatezza di tale dichiarazione. Alla luce di tali norme si ritiene opportuno precisare che:

- a. la responsabilità dell'adempimento dell'obbligo scolastico è degli Esercenti la responsabilità genitoriale/Tutori/Affidatari delle/dei minori;
- b. come previsto dall'art. 1 comma 4 D.Lgs. 76/2005 e dall'art. 23 del D.Lgs. 62/2017, gli Esercenti la responsabilità genitoriale/Tutori/Affidatari che esercitano tale diritto sono tenuti a darne comunicazione alla competente autorità;
- c. alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, provvedono:
il Sindaco del Comune ove ha la residenza l'alunna/o al predetto dovere;
il Dirigente dell'istituzione scolastica presso la quale è iscritta/o ovvero abbia fatto richiesta di iscrizione il/la alunno/a tenuto ad assolvere al predetto dovere (art. 5, comma 2 lettere a) e b) del D.Lgs. 76/2005).

Risulta, comunque, opportuno inviare la comunicazione tanto al Sindaco quanto al Dirigente scolastico della scuola territorialmente competente per l'iscrizione. Dal momento in cui la scuola riceve la comunicazione diventa "scuola vigilante" sull'adempimento dell'obbligo e gli Esercenti la responsabilità genitoriale/tutori/affidatari che scelgono l'istruzione parentale sono tenuti a dimostrare di averne la capacità tecnica o economica, per provvedere direttamente o privatamente all'istruzione dei/delle proprii/proprie figli/figlie.

Esame di Idoneità per le/i candidate/i privatiste/i

Requisiti di ammissione all'Esame di Idoneità

Ammissione Scuola Primaria - L'accesso all'Esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e

quinta della scuola Primaria e per la prima classe della scuola Secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.

Ammissione Scuola Secondaria Primo Grado - L'accesso agli Esami di idoneità per le classi seconda e terza della scuola secondaria di Primo Grado è consentito a coloro che, entro il 30 aprile dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso dell'attestazione di ammissione al primo anno di Scuola Secondaria di Primo Grado.

Termini per la presentazione della domanda per l'Esame di idoneità

La richiesta per sostenere gli Esami di idoneità presso una scuola statale o paritaria in qualità di candidate/i esterne/i va inoltrata **entro il 30 aprile** alla segreteria della scuola che esaminerà la/il candidata/o, fornendo anche la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo.

Composizione della commissione per l'Esame di Idoneità

Commissione Scuola Primaria - La commissione per l'Esame di idoneità che permette di accedere alla classe seconda, terza, quarta e quinta della scuola Primaria o alla classe prima della scuola Secondaria di Primo Grado è composta da due docenti designati dal Dirigente scolastico. E' presieduta dal Dirigente scolastico o da sua/o delegata/o.

Commissione Scuola Secondaria di Primo Grado - La commissione per l'Esame di idoneità che permette di accedere alla classe seconda e alla classe terza della scuola secondaria di primo grado, presieduta dal Dirigente scolastico o da sua/o delegata/o, è composta da un numero di docenti corrispondenti al Consiglio di Classe dell'anno di corso per il quale è richiesta l'idoneità.

Nel caso di alunne/i con disabilità la Commissione è integrata con un docente per le attività di sostegno.

Le/Gli alunne/i che sosterranno gli Esami di idoneità saranno assegnate/i alla Commissione corrispondente al Consiglio di Classe/Interclasse della sezione in cui erano iscritte/i se del caso; se non iscritte/i sarà a discrezione del Dirigente l'assegnazione alla Commissione per l'Esame di idoneità.

Prove d'Esame di Idoneità

Le prove dell'Esame di idoneità si svolgono in una sessione unica nel mese di giugno. Le prove dell'Esame di idoneità vertono sui piani di studio delle classi per le quali le/i candidate/i non siano in possesso di promozione o di idoneità.

Scuola Primaria - l'Esame di idoneità che permette di accedere alla classe seconda, terza, quarta e quinta della scuola Primaria o alla classe prima della scuola Secondaria di Primo grado consiste in due prove scritte, riguardanti, rispettivamente l'area linguistica e l'area logico-matematica ed in un colloquio inteso ad accertare l'idoneità dell'alunna/o alla frequenza della classe per la quale sostiene l'Esame.

Scuola Secondaria di Primo Grado - L'Esame di idoneità che permette di accedere alla classe seconda e alla classe terza della scuola Secondaria di Primo grado consiste nelle prove scritte di italiano, di matematica e della prima lingua comunitaria (Inglese), nonché in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie di studio. Le prove d'esame sono predisposte dalla Commissione tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo nonché, nel caso di alunne/i con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, il Piano Educativo Individualizzato o il Piano

Didattico Personalizzato, laddove presente.

La valutazione delle prove è effettuata collegialmente dalle commissioni con l'attribuzione, a maggioranza, di voti numerici espressi in decimi. Le/I candidate/i il cui esame abbia avuto esito negativo, possono essere ammesse/i a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.

Pubblicazione dei risultati

L'esito dell'Esame di Idoneità è pubblicato all'albo della scuola con la sola indicazione: idonea/o non idonea/o alla classe.

Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo per le/i candidate/i privatiste/i

Requisiti di ammissione all'Esame di Stato

Il Decreto Legislativo n. 62/2017 ha introdotto importanti novità per quanto riguarda l'Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione, modificandone i criteri di ammissione e le modalità di svolgimento e valutazione. Al suddetto decreto è seguito il D.M. n. 741/2017, finalizzato a disciplinare in modo organico l'esame e le operazioni ad esso connesse. Ulteriori indicazioni sono state fornite dal Ministero con la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017. Sono ammesse/i a sostenere l'Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione in qualità di candidate/i privatiste/i:

- a. le/i candidate/i privatiste/i che compiono, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola Secondaria di primo grado; sono inoltre ammesse/i le/i candidate/i che abbiano conseguito l'ammissione alla scuola Secondaria di primo grado da almeno untriennio;
- b. le/i candidate/i privatiste/i che abbiano presentato domanda ad una scuola statale o paritaria entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento;
- c. le/i candidate/i privatiste/i che abbiano partecipato alle prove INVALSI (articolo 7 del Decreto Legislativo n. 62/2017) presso l'Istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l'Esame di Stato.

Il D.M. n. 741/2017 fornisce, inoltre, alcune precisazioni:

- le/i candidate/i privatiste/i che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie NON POSSONO sostenere l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso una scuola paritaria che dipenda dallo stesso gestore o da altro che abbia interessi in comune con tale scuola (art. 3, comma 4);

Modalità di iscrizione all'Esame di Stato

Le/I candidate/i privatiste/i avranno diritto a sostenere l'Esame di Stato del Primo Ciclo previa domanda di iscrizione per esse/i formulata dagli Esercenti la responsabilità genitoriale/tutori/affidatari al Dirigente della Scuola statale o paritaria prescelta. La predetta richiesta deve essere corredata da:

- dati anagrafici dell'alunna/o;
- elementi essenziali del suo curriculum scolastico;
- dichiarazione di non frequentare una scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di essersi ritirate/i entro il 15 marzo;
- Progetto Didattico-Educativo svolto dall'alunna/o.

Per le/i candidate/i privatiste/i con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliono avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente, deve essere fornita, unitamente alla domanda:

- copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010;
- il Piano Educativo Individualizzato o il Piano Didattico Personalizzato.

Termini per la presentazione della domanda per l'Esame di Stato

La richiesta per sostenere l'Esame di Stato presso una scuola statale o paritaria in qualità di candidate/i esterne/i va inoltrata **entro il 20 marzo** (Esame di Stato) alla segreteria della scuola che esaminerà la/il candidata/o, fornendo anche la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo. Le richieste per sostenere l'Esame di idoneità dovranno essere formulate entro il 30 aprile.

Aspetti operativi e modulistica

Di seguito, uno schema riepilogativo riferito alle procedure da attivare e alla modulistica da presentare.

AZIONI	TEMPI	MODULISTICA
Comunicazione di avvalersi dell'istruzione parentale	Preferibilmente nel periodo delle iscrizioni (gennaio - febbraio)	Comunicazione d'istruzione parentale (in fase di iscrizioni)
Richiesta Esame di Idoneità candidata/o esterna/o	Entro il 30 aprile di ogni anno	Domanda di Esame di Idoneità (<i>allegare il progetto didattico-educativo</i>)
Richiesta Esame di Stato Conclusivo del Primo Ciclo d'Istruzione in qualità di Candidata/o esterna/o	Entro il 20 marzo di ogni anno	Domanda di Esame di Stato conclusivo del I ciclo (<i>allegare il progetto didattico-educativo</i>)

Le presenti indicazioni e le procedure sopra descritte saranno aggiornate in relazione al variare della normativa di riferimento.

Approvato in sede di Collegio dei Docenti in data 29 marzo 2022 con delibera n. 39 e in sede di Consiglio d'Istituto in data 26 maggio 2022 con delibera n.36.